

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 giugno 2018, n. 212 **Trasferimento titolarità accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017, di un laboratorio di analisi chimico – cliniche in Campi salentina (LE), alla via Taranto 108, dallo Studio Associato Bio Salento dei Dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro a "Biosalento s.r.l."**

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto *"Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità"*;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità *"Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2, L.R. n. 9/2017 dispone che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile"*.

L'articolo 24, comma 5, della medesima L.R. n. 9/2017 prevede che *“Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare”*.

Con istanza del 26/05/2014, il dott. Pietro Vitale, in qualità di legale rappresentante della “Biosalento srl” ha chiesto, ai sensi degli articoli 10 e 24 dell'allora vigente L.R. n. 8/2004 (corrispondenti per oggetto rispettivamente agli articoli 9 e 24 L.R. n. 9/2017), *“il rilascio del provvedimento utile, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. , così come da ultimo integrato dall'art. 8 della L.R. 45/08, al mantenimento del rapporto di accreditamento trasferimento in favore della s.r.l. Biosalento”*, allegandovi:

- copia atto costitutivo della neo costituita società “Biosalento s.r.l.”;
- copia “autodichiarazione” del 09.04.2014 a firma degli eredi della dott.ssa Leone Annunziata;
- copia certificato iscrizione della Biosalento s.r.l. alla Camera di Commercio di Lecce;
- copia istanza del 09/04/2014 di voltura dell'autorizzazione all'esercizio;
- copia “nulla osta” rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE in data 09/05/2014 prot. n. 16/624/RU;
- copia “autorizzazione sindacale” (voltura) n. 12 del 16/05/2014;
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia documento identità dott. Pietro Vitale.

A tal fine detto legale rappresentante ha precisato che:

- con Determinazione Regionale n. 344 del 07/12/2012, questa Sezione ha disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 s.m.i., il trasferimento della titolarità dell'accreditamento per attività specialistica di medicina di laboratorio dalla dott.ssa Leone Annunziata all'associazione di professionisti “Studio Associato Bio Salento dei dottori Leone Annunziata e Vitale Pietro”, sito in Campi Salentina (LE), Via Taranto 108, il cui Responsabile Sanitario è il dott. Vitale Pietro;
- successivamente, in data 01/11/2013 la dott.ssa Leone Annunziata è deceduta;
- a fronte di tanto, *“lo scrivente – essendo rimasto unico professionista impossibilitato a ricostituire la forma associativa, perdurando l'assenza di altri associati in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge, ed intendendo esercitare l'attività dello studio in questione in forma di impresa e, più precisamente, di società a responsabilità limitata unipersonale – ha nelle more costituito la succitata “Biosalento srl”, con sede in Campi Salentina alla via Taranto 108, parallelamente chiedendo al Comune di Campi Salentina [...] la voltura dell'autorizzazione all'esercizio in favore della medesima società; [...]”*;
- *“la suddetta S.r.l. ha il medesimo oggetto del citato “Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro”: l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di patologia clinica;*
- *la suddetta S.r.l. svolgerà l'attività sanitaria presso i medesimi locali siti in Campi Salentina alla via Taranto n. 108, in cui attualmente opera lo “Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro” i cui requisiti di natura strutturale, funzionale e igienico/sanitari sono stati già positivamente verificati dalle competenti Autorità in indirizzo nei confronti dello studio associato attualmente operante in Campi Salentina, con espresso impegno da parte della stessa S.r.l. – nel cui ambito il Dott. Pietro Vitale continuerà ad assolvere la carica di responsabile sanitario e legale rappresentante – di conservare gli stessi”*.

Visto l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata unipersonale “Biosalento s.r.l.”, a firma del Notaio Angela Jacovelli, registrato a Lecce il 27/03/2014 al 2592/1T, mediante conferimento da parte del dott. Pietro Vitale del compendio aziendale, costituente il laboratorio d'analisi facente capo al disciolto “Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro”.

Vista la dichiarazione del 09.04.2014 a firma degli eredi della dott.ssa Leone Annunziata con cui dichiarano *“di non poter subentrare /proseguire l'attività professionale della dott.ssa Annunziata Leone in seno alla citata associazione professionale, non essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per effettuare detta attività”*.

Vista l'atto del comune di Campi Salentina n. 12 del 16/05/2014 con il quale si dispone la voltura dell'autorizzazione all'esercizio, precedentemente rilasciata con atto n. 3 del 25/03/2011 allo "Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro", in favore della "Biosalento s.r.l."

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata, ai sensi dell'articolo 24, comma 4 ed art. 29 comma 3. L.R. n. 9/2017, tramite pec in data 29/12/2017, con la quale il legale rappresentante della Biosalento s.r.l. ha attestato che: *"permane il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa; sussistono tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, della L.R. n. 9/2017, ai fini dell'accreditamento istituzionale"*.

Ritenuti sussistenti le condizioni ed i presupposti richiesti al fine del trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale del laboratorio di analisi chimico - cliniche in capo alla "Biosalento s.r.l." con sede in Campi Salentina alla via Taranto n. 108.

Tanto premesso e rilevato, ai sensi dell'art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017 si propone:

- di disporre il trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, rilasciato allo "Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro" per un laboratorio di analisi chimico - cliniche sito in Campi Salentina alla via Taranto n. 108, in capo alla "Biosalento s.r.l." con sede in Campi Salentina alla via Taranto n. 108 con la precisazione che l'accreditamento istituzionale permane subordinatamente alla sussistenza dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 ed alla sussistenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 20 L.R. n. 9/2017;
- di precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Biosalento s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- di precisare, altresì, che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della medesima legge regionale *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*
- di demandare al Direttore Generale dell'ASL LE tutti gli adempimenti, di propria competenza riguardanti il rapporto contrattuale, conseguenziali al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

ai sensi dell'art. 24, comma 5, L.R. n. 9/2017:

- di disporre il trasferimento della titolarità dell'accredito istituzionale, rilasciato allo "Studio Associato Biosalento dei dottori Leone annunziata e Vitale Pietro" per un laboratorio di analisi chimico - cliniche sito in Campi Salentina alla via Taranto n. 108, in capo alla "Biosalento s.r.l." con sede in Campi Salentina alla via Taranto n. 108, con la precisazione che l'accredito istituzionale permane subordinatamente alla sussistenza dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 ed alla sussistenza di tutte le condizioni di cui all'articolo 20 L.R. n. 9/2017;
- di precisare che, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Biosalento s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accredito, dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accredito istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accredito istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- di precisare, altresì, che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della medesima legge regionale *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.
- di demandare al Direttore Generale dell'ASL LE tutti gli adempimenti, di propria competenza riguardanti il rapporto contrattuale, consequenziali al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione;
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al legale rappresentante della Biosalento s.r.l.” con sede in Campi Salentina alla via Taranto n. 108 ;
 - Al Direttore Generale della ASL LE;

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia alla Sezione Bilancio e Ragioneria e al Servizio Politiche del Farmaco;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)